



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Area di Vigilanza

DETERMINAZIONE

n. 58

Data 17-12-2025

OGGETTO:

Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e pronto intervento per l'impianto ZTL Anni 2026 e 2027. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e 56, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 in MEPA-ODA. Assunzione impegno di spesa. CIG : B998A6B04E.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 5 in data 10.06.2025, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Vigilanza-Commercio;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 63 in data 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2025 ed il bilancio di previsione triennale 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2022, con la quale si esprimeva la volontà di istituire una doppia Zona a Traffico Limitato con controllo elettronico degli accessi, nel cuore del centro storico di Romentino per periodi ed orari determinati;

Vista la successiva deliberazione del medesimo organo n. 67 del 27.05.2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della Z.T.L.;

Visto il rilascio dell'autorizzazione ministeriale n. 8407 del 13.07.2022, protocollata al n. 7397 del 14.07.2022, emessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 22.06.1999, n. 250, in relazione alla richiesta effettuata in data 27.05.2022;

Vista la propria determinazione n. 16 del 01.08.2022 con la quale si provvedeva alla realizzazione della Z.T.L. con controllo elettronico degli accessi, in particolare la ZTL1, dotata di pannelli luminosi integrativi e di preavviso;

Vista la propria ordinanza n. 22 del 28.04.2023, con la quale venivano istituite le ZTL, come da sopracitata deliberazione, autorizzazione e progetto;

Ritenuto necessario, a seguito dell'entrata in funzione della ZTL con controllo elettronico degli accessi e delle esigenze rilevate, disporre di un'adeguata assistenza e manutenzione dell'impianto che necessita quotidianamente di variazioni, consulenze, verifiche e manutenzioni per il corretto funzionamento delle telecamere e dei sistemi collegati per la lettura delle targhe e dei controlli da parte del Comando e che in caso di malfunzionamento emergerebbero responsabilità di vario genere in capo al Comando;

Valutato che nella presente situazione trattasi di una assistenza e manutenzione di un impianto esistente e fornito nell'anno 2022, per il quale era compresa l'assistenza e la manutenzione per l'anno 2023;

Atteso che, con determinazione n. 10 del 16.02.2024, si è provveduto all'estensione della garanzia per l'anno 2024 alla ditta installatrice, unica a poter garantire un efficiente funzionamento di un sistema tanto complesso come quello della ZTL con controllo elettronico degli accessi, di cui la stessa ditta è titolare delle necessarie omologazioni ed autorizzazioni;

Vista inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 23.09.2024, integrativa della ZTL con il completamento del controllo elettronico degli accessi anche per la ZTL 2 di Via Del Basso, considerato che inizialmente il controllo elettronico era stato realizzato solo per la ZTL1, e vista altresì la relativa determinazione n. 36 del 06.11.2024 di installazione dell'impianto e la ulteriore ordinanza n. 11 del 24.02.2025;

Considerato quindi che si rende oltremodo necessario, per garantire un adeguato funzionamento del sistema, provvedere all'affidamento della ordinaria manutenzione, assistenza ed aggiornamento, con pronto intervento, anche per l'anno 2026 alla medesima ditta installatrice, proprio perchè in grado di garantire un efficiente funzionamento di tale sistema, comportante l'interazione di più portali e banche dati, collegati anche da credenziali di accesso con obblighi inerenti alla normativa sulla privacy;

Preso atto del fatto che risulterebbe opportuno che fosse la stessa ditta fornitrice ed installatrice ad esercitare sul sistema anche la dovuta assistenza e manutenzione, trattandosi di sistema prodotto ed omologato dalla medesima ditta che lo ha posto in funzione e che ne ha l'esclusiva, essendo titolare dell'omologazione ministeriale;

Visto tuttavia il preventivo prot. 10158 del 03.09.2025, inviato dalla ditta Safety21, per l'assistenza e manutenzione annuali delle quattro telecamere delle due ZTL e che risulta eccessivamente elevato per il Comune di Romentino;

Ritenuto pertanto di dover chiedere altro preventivo a ditta specializzata e che possieda le dovute autorizzazioni alla manutenzione di tale impianto;

Rinvenuta l'impresa TK SRL, di Strada Provinciale per Novara 3 – 28068 Romentino, che risulta autorizzata all'assistenza e manutenzione di tale particolare

impianto, giusta lettera della Elfo SpA in data 12.08.2022, prodotta dalla stessa, su espressa richiesta in data 09.09.2025 prot. 10420, peraltro già esperta in materia, presente ed affidabile, trattandosi di azienda manuttrice dell'impianto di videosorveglianza di Romentino;

Valutata quindi l'esigenza di dover procedere all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria dell'impianto di controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L., anziché per un anno, per il biennio 2026/2027, che comprenderà interventi di manutenzione programmata ed interventi urgenti determinati sulla base delle esigenze che, di volta in volta, verranno riscontrate dal Responsabile del Comando P.L. e che si renderanno indispensabili per garantire il regolare funzionamento degli impianti stessi;

Ritenuto pertanto di dover attivare la procedura necessaria per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e di pronto intervento al fine di mantenere in efficienza l'impianto di controllo elettronico automatizzato degli accessi alla istituita Zona a Traffico Limitato del centro storico di Romentino;

Visto: l'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che possono essere affidati direttamente lavori servizi, forniture per importi inferiori ad €. 140.000, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- che gli enti locali, ai sensi dell'art. 26 comma 2, della L. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, hanno la facoltà di aderire alle Convenzioni Consip; che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dall'obbligo di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- che gli enti locali abbiano l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Preso atto che:

- prima di procedere all'acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una Convenzione Consip con oggetto comparabile con le esigenze di approvvigionamento dell'Ente;

- qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è tuttavia obbligatorio rispettare i parametri prezzo e qualità delle Convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi;

Visto il comma **510** dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) che ha stabilito che le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad *acquisti autonomi*, solo qualora il bene o il servizio presente in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, *con autorizzazione specificatamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo (Giunta Comunale) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti*;

Verificato che non sono attive Convenzioni Consip con oggetto comparabile, con riferimento alle particolari ed infungibili specifiche tecniche e alle condizioni economiche, con quello di cui alla presente procedura;

Preso atto inoltre, che si sensi dell'art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli Enti locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero tramite sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Visto il comma 512 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) che ha stabilito che "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti";

Reputato che vige l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione giacché per gli acquisti informatici e di connettività prevale la *lex specialis* (secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Umbria nella pronuncia n. 52/2016/PAR del 28.04.2016 e indipendentemente dall'importo dell'affidamento) contenuta nell'art. 1, co. 512 della L. 208/2015, che stabilisce "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";

Considerato che, per quanto più sopra esposto, l'affidamento di tale servizio a ditta non specificatamente autorizzata comporterebbe possibili conflittualità operative in considerazione dell'omologazione rilasciata e, quindi, in analogia a quanto previsto dall'art. 76, comma 2 lett. b) n. 3, del D. Lgs. 36/2023 per l'ampliamento di impianti esistenti, nella fattispecie, sussiste la tutela di diritti esclusivi la cui manutenzione

comporterebbe incompatibilità o enormi difficoltà tecniche, essendo la ditta fornitrice unica produttrice ed esclusivista del sistema omologato dal Ministero dei Trasporti ed avendo rilasciato autorizzazione alla manutenzione dell'impianto esclusivamente ad alcune ditte specializzate, oltre a notevoli problemi connessi alla normativa sulla privacy, che nella fattispecie sarebbero limitati da nomine già effettuate e dalle credenziali di accesso ai sistemi;

Valutato pertanto di affidare il servizio alla ditta TK SPA, oltretutto già manutentrice dell'impianto di videosorveglianza di Romentino, al fine di perseguire gli obiettivi della massima economicità e del miglior servizio, in quanto l'approfondita conoscenza delle esigenze informatiche e di sicurezza dell'ente, il rapporto fiduciario consolidatosi nel tempo (elemento fondamentale per lo svolgimento di compiti così cruciali per la sicurezza e la continuità operativa in conseguenza dell'autorizzazione della casa costruttrice ed omologatrice) e la massima disponibilità nel supportare l'ente in tutte le sue esigenze consentono di conservare quella visione unitaria globale che dà origine a scelte strategiche coerenti, efficaci ed efficienti in un settore vitale per l'attività del Comando come quello informatico della gestione dei sistemi di videosorveglianza del Comando P.L., che - pena il danneggiamento o persino la perdita delle banche dati - non può permettersi nemmeno quella più piccola incertezza operativa che potrebbe scaturire dalla non familiarità con la struttura informatica e sistematica attuale, che si è formata nel tempo con parecchie difficoltà operative e di apprendimento, dotata di innumerevoli credenziali tecniche particolari e collegamenti a portali non gestibili diversamente, anche dal punto di vista della normativa sulla privacy;

Verificato che il contraente individuato, oltre ad essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, è azienda manutentrice dell'attuale impianto di videosorveglianza ed ha mantenuto nel tempo un elevato standard qualitativo, non risultando soggetto ad alcuna contestazione da parte dell'Ente, generando un importante *feedback* di fiducia e soddisfazione e garantendo con costanza l'esecuzione a regola d'arte della prestazione, la tempestività ed il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, facendo ritenere, in base all'attuazione del rapporto contrattuale già in atto per la videosorveglianza generale, che l'operatore sia idoneo e affidabile, nonché capace di fornire nel modo migliore le prestazioni richieste dall'Ente, con tempestività di intervento ed efficienza, in modo da evitare rilevanti problematiche con l'utenza e la cittadinanza;

Considerato che quanto sopra fornisce idonea giustificazione alla deroga del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49, del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto che, a seguito di consultazione del MEPA di Consip (www.acquistinretepa.it), si è accertato che per la fornitura del servizio di cui sopra, è presente un'offerta specificatamente idonea alla fattispecie necessaria al Comando di Polizia Locale di Romentino, in considerazione del fatto che si tratta di un servizio specialistico e definibile ad hoc per il Comune di Romentino e che si tratta di un sistema omologato che necessita di manutenzione ed assistenza da parte della ditta autorizzata dall'installatrice che ne ha l'esclusiva, dal momento che presenta caratteristiche di un servizio altamente specialistico;

Vista quindi l'esistenza in MEPA di un'offerta in tal senso con Ordine Diretto di Acquisto rinvenuta al codice : TK.MANZTL;

Visto: che il valore offerto per il servizio biennale è pari ad € 5.690,00, oltre IVA 22% per un totale di € 6.941,80, pari ad € 2.845,00 annui + IVA per totali € 3.470,90 annui e risulta pertanto notevolmente di gran lunga inferiore a quanto offerto dalla ditta Safety21;

Valutata, quindi, l'opportunità di procedere con un affidamento diretto, in MEPA, per tale tipologia di servizio tramite O.D.A., data la convenienza dell'offerta;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce già la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, precisando, ai sensi del medesimo articolo, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è, in adempimento della deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2022, lo svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del complesso sistema di controllo elettronico automatizzato degli accessi delle istituite Zone a Traffico Limitato del centro storico di Romentino, ai fini del loro corretto funzionamento;
 - l'oggetto del contratto è l'espletamento dell'intervento di cui al punto precedente ed in particolare l'assistenza e la manutenzione del sistema elettronico complesso delle due Z.T.L. esistenti nel centro storico di Romentino;
 - la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
 - per l'affidamento in questione è stato acquisito il CIG: B998A6B04E tramite il sistema ANACFORM presente in MEPA e, pertanto, l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;
- la stipula del contratto avverrà secondo l'uso del commercio consistente nel contratto stipulato in MEPA;
- le clausole ritenute essenziali sono l'esecuzione del servizio secondo le modalità e le tempistiche richieste dall'Amministrazione Comunale, in modo tale da far funzionare il sistema alla perfezione;

Considerato, quindi, che, sulla base di quanto sopra riportato, lo scrivente Comando ha rilevato che il costo del servizio biennale in oggetto corrisponde ad €. 5.690,00, oltre l'I.V.A. al 22% per €. 6.941,80 complessivi, e la somma necessaria per l'espletamento dello stesso ed il valore preventivato è stato valutato, tenendo conto della media dei prezzi di mercato in rapporto alle esigenze del Comando per un servizio indispensabile e tanto specifico ed infungibile, oltretutto presente in MEPA e molto inferiore a quello della ditta produttrice, anche in considerazione dell'integrazione del punto di controllo elettronico di accesso della ZTL2 e dell'aumento dei prezzi sul mercato;

Ritenuto pertanto possibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto, trattandosi di affidamento di importo inferiore a quello previsto dall'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 in €. 140.000 (I.V.A. esclusa) tramite O.D.A. e che, quindi, non ricorre l'obbligo di avvalersi della Stazione Unica Appaltante, che allo stato presente è rappresentata dalla Provincia di Novara in base alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2024 e

sottoscritta successivamente tra le parti ai sensi dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014;

Considerato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono anche rinvenibili nella necessità di evitare disservizi e poter predisporre per tempo i necessari interventi prevedibili ed imprevedibili, oltre che nella necessità di coniugare i principi di risultato, fiducia, di accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento di cui agli artt. 1 – 5 del D. Lgs 36/2023;

Dato atto altresì che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, nei confronti della Ditta TK SRL, con sede in Romentino – Strada provinciale per Novara, n. 3, P.IVA 02460550037 sono stati effettuati tutti gli accertamenti imposti dalla normativa e, quindi, sono stati verificati i requisiti tramite il FVOE in MEPA ed è stato verificato il requisito prescritto all'art. 94 comma 6 D. Lgs. 36/2023 riguardante la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL 48287807 con scadenza validità al 13.03.2026;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto, obbligatoriamente tramite ricorso al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante Ordine Diretto di Acquisto con l'operatore economico presente nel MEPA stesso, trattandosi di affidamento di importo inferiore a quello previsto per l'insieme delle normative sopra citate, acquisendo dalla Ditta TK SRL, con sede in Romentino – Strada provinciale per Novara, n. 3, P.IVA 02460550037, il servizio in oggetto, per l'importo pari ad €. 5.690,00 oltre l'I.V.A. al 22% per complessivi €. 6.941,80 biennali;

Dato atto che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al relativo bando e che la Ditta ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover impegnare la spesa di € **6.941,80** IVA 22% inclusa per il contratto biennale **2026-2027**;

Verificato inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 e 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sono stati riscontrati rischi da interferenze;

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e 15 del D. Lgs n. 36/2003, il Responsabile del Procedimento per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema di sorveglianza elettronica degli accessi alla ZTL in dotazione al Comando P.L. è stato individuato nella Dott. Ivana Medina;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto dal PIAO comunale;

Considerato inoltre che la spesa attinente al servizio di cui si tratta è a carattere continuativo; è necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi comunali esistenti; deve essere impegnata a seguito della

scadenza annuale del relativo contratto e che pertanto, viene rispettato il disposto di cui all'art. 163, comma 5, lettera c, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover quindi provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Accertato per il tramite dell'Ufficio Ragioneria del Comune che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa non solo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ma anche che gli stessi possono avvenire nel rispetto delle normative di finanza pubblica, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) del "Decreto anticrisi" (D.L. 78/2009, convertito con modifiche dalla Legge n. 102 del 03/08/2009);

Visti gli artt. 107 e 183 e 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs. 18.8.2000, n° 267;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di acquisire ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e per le motivazioni espresse in premessa, **mediante ricorso a Ordine Diretto di Acquisto ODA n. 8871229 nel Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), da perfezionare** e conseguente affidamento diretto, la fornitura del servizio biennale di assistenza e manutenzione ordinaria per il sistema complesso di controllo elettronico automatizzato degli accessi delle istituite Zone a Traffico Limitato del centro storico di Romentino, per il biennio 2026/2027 alle condizioni contenute nell'offerta/preventivo presente in MEPA della Ditta TK SRL, con sede in Romentino – Strada provinciale per Novara, n. 3, P.IVA 02460550037, per lo svolgimento del servizio;
3. di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e per le motivazioni espresse in premessa alla Ditta TK SRL, con sede in Romentino – Strada provinciale per Novara, n. 3, P.IVA 02460550037, convenzionata con il MEPA, detto servizio di assistenza e manutenzione ordinaria delle istituite Zone a Traffico Limitato con controllo elettronico automatizzato degli accessi del centro storico di Romentino, alle condizioni di cui all'O.D.A. MEPA n. 8871229, con CIG: B998A6B04E, per un importo (IVA esclusa) di € 5.690,00 + IVA 22% per un totale biennale di € 6.941,80 ed alle condizioni indicate nell'offerta;

4. di dare atto che il contraente TK SRL è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 512 della L. 28.12.2015, n. 208;
5. di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 e 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento del servizio non risulta necessario redigere il DUVRI in quanto non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
6. di dare atto che la ditta aggiudicataria fornirà il servizio pattuito verso un corrispettivo complessivo massimo annuo di Euro 3.470,90, comprensivo di IVA al 22%, dando atto che ogni altra eventuale riparazione necessaria a seguito di guasti imprevisti dovrà essere autorizzata ed impegnata separatamente;
7. di impegnare per il servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il sistema varchi ZTL ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa totale di € **6.941,80, IVA compresa**, così predisposta:

Importo	€ 3.470,90
Capitolo	1272
Macroaggregato	03.01.103
Piano dei conti finanziario	1.03.02.09.005
Esercizio finanziario	2026

Importo	€ 3.470,90
Capitolo	1272
Macroaggregato	03.01.103
Piano dei conti finanziario	1.03.02.09.005
Esercizio finanziario	2027

8. di dare atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile nell'esercizio 2026 in relazione alla fatturazione dei lavori eseguiti nell'anno 2026 e nell'esercizio 2027 in relazione alla fatturazione dei lavori eseguiti nell'anno 2027 ed è finanziato con fondi di spesa corrente;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto è compatibile non solo con gli stanziamenti di bilancio, ma anche che gli stessi possono avvenire nel rispetto delle normative di finanza pubblica, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) del "Decreto anticrisi" (D.L. 78/2009);
10. di dare atto che il presente impegno rispetta il disposto di cui all'art. 163, comma 5, lettera c, del D. Lgs. n. 267/2000 giacchè la spesa attinente al servizio di cui si tratta è a carattere continuativo, è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi comunali esistenti ed è impegnata a seguito della scadenza annuale del relativo contratto;

11. di stabilire che l'accordo con l'impresa avrà forma di scambio di corrispondenza commerciale condotta nella piattaforma MePa con contratto stipulato in MEPA;
12. di dare atto che la Ditta fornitrice si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al MEPA;
13. dato atto inoltre che:
 - la Ditta ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010, nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso, essendo operatore economico MePA;
 - come stabilito dallo schema di convenzione – “condizioni generali” di contratto”, pubblicato sul portale, sarà cura dell'affidatario comunicare all'Amministrazione ordinante i dati afferenti al Conto Bancario o Postale, anche non in via esclusiva, dedicato alla ricezione dei flussi finanziari nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso, al fine di ottemperare alle disposizioni imposte dalla legge 136/2010;
14. di dare atto che le parti interessate si assumeranno, in particolare, gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., in relazione alla presente fornitura di servizio;
15. di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse saranno in ogni caso subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C.;
16. di dare atto che il pagamento delle fatture verrà eseguito dall'Ufficio Ragioneria del Comune nel rispetto dell'art. 4, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/2002, fatta salva la normativa sul patto di stabilità, a seguito dell'accertamento di conformità della fornitura del servizio e dell'effettuazione di eventuali rettifiche sui lavori eseguiti, accertamento dichiarato con atto di liquidazione delle fatture da parte del Responsabile;
17. di dare atto del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi ed in particolare dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1 D.L. 95/2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135 - (Procedure di acquisto CONSIP SpA);
18. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della L. 241/1990 e 15 del D. Lgs n. 36/2003, è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
19. di dare atto che il procedimento verrà perfezionato a cura del Responsabile del servizio proponente ad avvenuto esperimento della procedura di trattativa diretta e, pertanto, ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;
20. di dare atto che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento E' SOGGETTO agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le relative informazioni

sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nelle apposite sezioni dell' "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ivana Dott.ssa Medina

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate